



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

AVVISO PAGAMENTO TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" ANNO 2014

La TASI è il nuovo tributo che sostituisce, dal 1° gennaio 2014, la maggiorazione TARES introdotta dal 1° gennaio 2013. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in favore della collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente e specificatamente quelli individuati dall'art. 52 del Regolamento Comunale IUC: Servizio di polizia locale, Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale, Servizio di illuminazione pubblica, Servizi di protezione civile, Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

La base imponibile del tributo è la stessa dell'IMU: per i fabbricati essa è il risultato del prodotto della Rendita catastale, rivalutata del 5%, per il Moltiplicatore (uguale a quelli dell'IMU e differenziato per categoria catastale); per le aree edificabili la base imponibile è rappresentata dal loro valore commerciale. Sono in ogni caso esclusi dalla tassazione i terreni agricoli.

SCADENZE PER IL PAGAMENTO:

1^ RATA: **entro il 16 Ottobre 2014**

2^ RATA: **entro il 16 Dicembre 2014**

È possibile versare in un'unica soluzione entro il 16 Ottobre 2014.

MODALITA' DI VERSAMENTO :

Il contribuente provvederà al calcolo del nuovo tributo TASI in autoliquidazione come di consueto avviene per l'IMU, versando obbligatoriamente tramite il modello F24.

Il codice tributo necessario per il versamento della TASI è il seguente:

- "3958" – abitazione principale e relative pertinenze
- "3959" – fabbricati rurali ad uso strumentale
- "3960" – aree fabbricabili
- "3961" – altri fabbricati

Il versamento minimo annuale è stabilito in € 4,00.

ALIQUEOTE TASI

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 23 del 3 settembre 2014, ha stabilito l'Aliquota di base dell'1 per mille.

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolve, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art.1, comma 3, del D. L. 06/03/2014, n. 16.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate :
 - *50% per le unità immobiliari, concesse in locazione o in uso a qualsiasi titolo, previa presentazione da parte del proprietario dell'atto di locazione o concessione in uso ovvero mediante autocertificazione dalla quale risultano i dati dell'utilizzatore, tale riduzione si applica solo sulla quota dovuta dal proprietario;*
2. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie :
 - *Le unità immobiliari a disposizione del proprietario, diverse dalla prima abitazione, non concesse in locazione o in uso. Al fine dell'esenzione il proprietario dovrà presentare apposita autocertificazione comprovante lo stato di cui sopra.*

Il modello di autocertificazione relativo a riduzioni o esenzioni è scaricabile dal sito del Comune all'indirizzo www.Comune.santangelodibrolo.me.it e disponibile presso l'ufficio tributi.

Il Responsabile